

**ALBO IMPRESE e PROFESSIONISTI
CONSORZIO FORESTALE MENNA ORTIGHERA**

SCHEDA DI ISCRIZIONE

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE/LIBERO PROFESSIONISTA			
Il/La sottoscritto/a			
nato/a a			
residente a	cap	via/piazza	n.
telefono	mail/PEC		
codice fiscale			
P.IVA (se libero professionista)			

In qualità di:

- libero professionista *oppure*
- titolare/legale rappresentante/procuratore della **società / impresa:**

DATI IMPRESA			
ragione sociale:			
con sede in	cap	via/piazza	n.
telefono			
mail	PEC		
codice fiscale			
P.IVA			

consapevole:

- delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, false o mendaci richiamate dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000;
- che le dichiarazioni rese potranno essere oggetto di verifica al fine di comprovarne la veridicità;

CHIEDE

- l'iscrizione all'Albo Fornitori del Consorzio Forestale Menna Ortighera nella
- Sezione I: operatori economici e imprese
 - Sezione II: professionisti

e a tal fine **DICHIARA:**

TIPO DI ATTIVITA' PREVALENTE (indicare una sola scelta)	
<input type="checkbox"/> REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI (A-D) <input type="checkbox"/> LAVORI <input type="checkbox"/> FORNITURE DI BENI <input type="checkbox"/> FORNITURE DI SERVIZI INFORMATICI (assistenza sw/hw, amministratore di sistema, etc.) <input type="checkbox"/> FORNITURE IMPIANTI PER UFFICIO	<input type="checkbox"/> CONSULENZE DI MARKETING, FORMAZIONE, ANIMAZIONE TERRITORIALE <input type="checkbox"/> CONSULENZA CONTABILE, GIURIDICA AMMINISTRATIVA <input type="checkbox"/> CONSULENZA IN AMBIENTE E VALORIZZAZIONE RISORSE NATURALI <input type="checkbox"/> ALTRO (precisare):

SETTORE DI INTERESSE PER IL QUALE SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI:

LAVORI

A – manutenzione o riparazione di opere e impianti

B – interventi non programmabili in materia di sicurezza

C – lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

D – lavori necessari per la compilazione dei progetti

FORNITURE E SERVIZI

- 1 - Fornitura di apparecchiature e materiale, manutenzione e riparazione impianti elettrici, idraulici e termici;
- 2 - Fornitura, noleggio di apparecchiature e materiale, manutenzione e riparazione impianti tecnologici, impianti di telecomunicazione e sistemi informatici;
- 3 - Fornitura, anche in leasing, noleggio, installazione, assistenza e manutenzione di macchine e attrezzature per ufficio, comprese le macchine da stampa e le apparecchiature per sistemi di telecomunicazione;
- 4 - Fornitura, anche in leasing e noleggio, installazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche in genere, di amplificazione, di registrazione e diffusione sonora, di allarme, di videosorveglianza, ecc.;
- 5 - Fornitura, noleggio, posa, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili;
- 6 - Fornitura, anche in leasing e noleggio, posa, manutenzione e riparazione di arredi e attrezzature per aule e laboratori;
- 7 - Fornitura di materiali di cancelleria e di ufficio, compreso il materiale di consumo delle attrezzature d'ufficio, apparecchiature informatiche con relativi accessori e beni di consumo per funzionamento e manutenzione;
- 8 - noleggio di automezzi, imbarcazioni, natanti, pontoni, ecc. e acquisto di pezzi di ricambio e accessori;
- 9 - fornitura distributori automatici di alimenti e bevande;
- 10 - fornitura e posa di cartellonistica, insegne, pannelli segnaletici per interni ed aree esterne;
- 11 - fornitura con posa di tende da interno e da esterno e di altri complementi d'arredo;
- 12 - Fornitura di prodotti per l'igiene e la pulizia;
- 13 - Fornitura di materiale di ferramenta;
- 14 - Fornitura di libri, giornali, riviste, manuali, pubblicazioni in generale anche su supporto informatico e in abbonamento;
- 15 - Fornitura di banche dati italiane e straniere, anche in abbonamento;
- 16 - Fornitura di beni e materiali per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la protezione del personale e per l'adeguamento alle norme antinfortunistiche;
- 17 - servizi Agenzie di viaggio;
- 18 - servizi legali e notarili;
- 19 - servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo;
- 20 - servizio di lavanderia;
- 21 - servizi di autonoleggio, anche con conducente, servizio di taxi;
- 22 - servizi di smaltimento dei rifiuti e di smaltimento dei beni di proprietà dichiarati "fuori uso";

- 23 - servizi di pulizia e igienizzazione;
- 24 - servizi di derattizzazione e disinfestazione di locali;
- 25 - servizi di trasloco, trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio;
- 26 - spese per telefonia fissa, mobile e per la trasmissione dei dati;
- 27 - spese postali, telegrafiche o per agenzie di recapito o corrieri, telefax;
- 28 - spese per utenze (energia elettrica, acqua e gas);
- 29 - servizi di rilegatura, di riproduzione, di editoria, di stampa e di pubblicità, compresa la pubblicità legale;
- 30 - servizi di comunicazione e informazione;
- 31 - servizi di informatici, compresi i servizi di collegamento infotelematico di videoconferenza, gestione e manutenzione sito web, canoni informatici;
- 32 - servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica;
- 33 - servizi di interpretariato e traduzione;
- 34 - servizi contabili, amministrativi, fiscali ed elaborazione paghe;
- 35 - servizi finanziari e bancari;
- 36 - servizi di consulenza tecnica, economica, amministrativa;
- 37 - servizi di consulenza scientifica, ricerca e innovazione;
- 38 - servizi di riscaldamento e condizionamento d'aria, compresa la pulizia e la manutenzione di impianti ed elevatori;
- 39 - servizi allestimento e gestione mostre ed eventi culturali;
- 40 - servizi di catalogazione e informazione turistica;
- 41 - servizi di consulenza per la gestione degli strumenti di programmazione;
- 42 - servizi connessi all'espletamento di concorsi, comprese le eventuali prove di preselezione;
- 43 - servizi inerenti la formazione e l'aggiornamento del personale;
- 44 - abbonamento a servizi di consulenza;
- 45 - servizi di rilievo, aggiornamento ed elaborazione di dati territoriali, ambientali e cartografici;
- 46 - servizi per la raccolta dati e per indagini e rilevazioni statistiche;
- 47 - servizi medici e sanitari per accertamenti sanitari del personale della Società.
- 48 - servizi catering e ristorazione;
- 49 - servizi di consulenza in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 50 - servizi di accompagnamento turistico.

SEZIONE I – Da compilare in caso di Impresa

COMPETENZE SPECIALISTICHE

Indicare le sezioni di competenza e le eventuali specifiche professionali

A - TURISMO RURALE, PMI, ARTIGIANATO E SERVIZI

- PROMOZIONE TURISTICA, PIANI DI COMUNICAZIONE
- PROGETTAZIONE DI ITINERARI TURISTICI INTEGRATI
- AGRITURISMO, ECOTURISMO
- EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA ALLE PMI
- PIANI DI INVESTIMENTO AZIENDALI
- SVILUPPO DELLE PMI
- ALTRO (precisare) _____
- ALTRO (precisare) _____

B – PATRIMONIO CULTURALE E INIZIATIVE CULTURALI

- PROGETTAZIONE INIZIATIVE CULTURALI
- TRADIZIONI RURALI E INIZIATIVE CULTURALI
- RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PATRIMONIO
EDILIZIO
- ALTRO (precisare) _____
- ALTRO (precisare) _____

C – AGRICOLTURA AGRITURISMO

- VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE
- PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITA'
- CONSULENZA AGRONOMICA/FORESTALE
- ALTRO (precisare) _____
- ALTRO (precisare) _____

D – AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI

- PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA
- EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE
- TUTELA DELL'AMBIENTE
- ALTRO (precisare) _____
- ALTRO (precisare) _____

E - URBANISTICA – EDILIZIA – LL.PP.

- EDILIZIA
- URBANISTICA
- PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
- PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
- ALTRO (precisare) _____
- ALTRO (precisare) _____

F – ASPETTI AMMINISTRATIVI E LEGALI

- NORMATIVA COMUNITARIA (FEAOG, FERS, ecc..)
- PROCEDURE DEI BANDI DI GARA PUBBLICI
- ESAME REQUISITI DI AMMISSIBILITA' FORMALE
(MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDE, TERMINI DI
PRESENTAZIONE, REQUISITI CANDIDATI, ALLEGATI,
ECC.).
- ALTRO (precisare) _____
- ALTRO (precisare) _____

(EVENTUALI) CERTIFICAZIONI DI QUALITA' DI PRODOTTO E/O DI PROCESSO

1. _____
2. _____
3. _____

REQUISITI OBBLIGATORI:

Essere un operatore economico di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.che:

- non si trova nelle condizioni previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ("motivi di esclusione", si veda la nota in calce alla scheda) e dall'articolo 1 bis – comma 14 – della legge 383 del 18.10.2001 e s.m.i;
- (*per i soggetti tenuti*) è iscritto alla CCIAA per attività compatibili con quelle indicate nella presente scheda ovvero, se residente in altri stati membri, nei pertinenti registri professionali e commerciali dello stato di appartenenza;
- è in possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione;
- è in regola nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS e INAIL (posizione INPS _____ sede di _____; posizione INAIL _____ sede di _____; altro ENTE _____), o della competente Cassa Previdenziale.

In riferimento al Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse del Consorzio Forestale Menna Ortighera:

- di non essere in conflitto di interesse.

In riferimento alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto del lavoro dei disabili" e successive modifiche e integrazioni:

- la ditta ha meno di 15 dipendenti;
- la ditta ha più di 15 dipendenti ed ha assolto l'obbligo dell'assunzione di una persona diversamente abile.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato ultimo triennio:

Anno _____ fatturato: globale € _____; settore merceologico di iscrizione € _____

Anno _____ fatturato: globale € _____; settore merceologico di iscrizione € _____

Anno _____ fatturato: globale € _____; settore merceologico di iscrizione € _____

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- esperienza specifica nel settore di interesse

AREA DI INTERVENTO-LAVORO-CONSULENZA

- provinciale - regionale
- nazionale – internazionale

ELENCO DEI PRINCIPALI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE EFFETTUATI NELL'ULTIMO TRIENNIO CON INDICAZIONE DELLE DATE E DEI COMMITTENTI PUBBLICI E PRIVATI

Anno	Lavoro/fornitura/servizio	Importo	Committente

inoltre **DICHIARA:**

- di aver preso visione e di accettare senza riserve il contenuto integrale dell'Avviso per la costituzione dell'Albo Imprese e Professionisti del Consorzio Forestale Menna Ortighera;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente le informazioni contenute nella presente scheda;
- di autorizzare il trattamento dati ai sensi del art. 7 Reg. UE 2016/679

ALLEGA: copia fotostatica del documento di identità in corso di validità

Luogo, data

timbro e firma

Inviare la scheda all'indirizzo: consorzioMennaortighera@pec.it

SEZIONE II – Da compilare in caso di Professionista

SPECIFICHE PROFESSIONALI	
G – PROFESSIONISTI	H – ALTRE COMPETENZE
<input type="checkbox"/> AGRONOMO E FORESTALE	<input type="checkbox"/> ANALISTI DI MERCATO
<input type="checkbox"/> AGROTECNICO	<input type="checkbox"/> BOTANICI, ZOOLOGI E PROFESSIONI ASSIMILATE
<input type="checkbox"/> ARCHITETTO	<input type="checkbox"/> ESPERTI DI COACHING E TEAM BUILDING
<input type="checkbox"/> CONSERVATORE	<input type="checkbox"/> ESPERTI DI CRM E DI GESTIONE DELLA CLIENTELA
<input type="checkbox"/> PAESAGGISTA	<input type="checkbox"/> ESPERTI DI DIGITAL MARKETING E COMUNICAZIONE
<input type="checkbox"/> PIANIFICATORE	<input type="checkbox"/> ESPERTI DI INFORMATICA, TECNOLOGIE DIGITALI E DIGITALIZZAZIONE DEL LAVORO
<input type="checkbox"/> STATISTICO	<input type="checkbox"/> ESPERTI DI MARKETING TURISTICO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO
<input type="checkbox"/> AVVOCATO	<input type="checkbox"/> ESPERTI DI SMART-WORKING E PIANIFICAZIONE DEL LAVORO, SICUREZZA SUL LAVORO
<input type="checkbox"/> BIOLOGO	<input type="checkbox"/> ESPERTI DI BIG DATA E OPEN DATA
<input type="checkbox"/> CHIMICO	<input type="checkbox"/> ESPERTI IN DIRITTO
<input type="checkbox"/> CONSULENTE DEL LAVORO	<input type="checkbox"/> ESPERTI IN EUROPROGETTAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI
<input type="checkbox"/> DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE	<input type="checkbox"/> ESPERTI IN FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
<input type="checkbox"/> GEOLOGO	<input type="checkbox"/> ESPERTI IN GOVERNO E GESTIONE DELLE AZIENDE
<input type="checkbox"/> GEOMETRA	<input type="checkbox"/> ESPERTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SICUREZZA DEI DATI
<input type="checkbox"/> GIORNALISTA	<input type="checkbox"/> ESPERTI IN MOBILITA' SOSTENIBILE
<input type="checkbox"/> INGEGNERE	<input type="checkbox"/> ESPERTI IN STRATEGIE EUROPEE E DI SVILUPPO TERRITORIALE
<input type="checkbox"/> PIANIFICATORE	<input type="checkbox"/> ESPERTI IN SISTEMI DI TRASPORTO
<input type="checkbox"/> MEDICO-CHIRURGO	<input type="checkbox"/> ESPERTI IN SVILUPPO RURALE
<input type="checkbox"/> NOTAIO	<input type="checkbox"/> ESPERTI LEGALI IN ENTI PUBBLICI
<input type="checkbox"/> PERITI	<input type="checkbox"/> ESPERTI IN TELEFONIA E SISTEMI DI COMUNICAZIONE
<input type="checkbox"/> AGRARIO	<input type="checkbox"/> ESPERTI IN TERMOIDRAULICA
<input type="checkbox"/> INFORMATICO	<input type="checkbox"/> SPECIALISTI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
<input type="checkbox"/> INDUSTRIALE	<input type="checkbox"/> SPECIALISTI DI GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
<input type="checkbox"/> PSICOLOGO (SOCIALE, DELLA COMUNICAZIONE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI)	<input type="checkbox"/> SPECIALISTI IN ATTIVITA' FINANZIARIE
<input type="checkbox"/> TECNOLOGO ALIMENTARE	<input type="checkbox"/> SPECIALISTI IN CONTABILITA' E REVISIONE
<input type="checkbox"/> VETERINARIO	<input type="checkbox"/> SPECIALISTI IN SCIENZE ECONOMICHE
<input type="checkbox"/> ALTRO (precisare) _____	<input type="checkbox"/> ALTRO (precisare) _____

ISCRIZIONE A PARTICOLARI ALBI
<input type="checkbox"/> ORDINE PROFESSIONALE: _____
<input type="checkbox"/> ALBI UFFICIALI (precisare): _____
<input type="checkbox"/> ALBI UFFICIALI (precisare): _____
<input type="checkbox"/> ALTRO (precisare): _____

inoltre **DICHIARA:**

- di aver preso visione e di accettare senza riserve il contenuto integrale dell'Avviso per la costituzione dell'Albo Imprese e Professionisti del Consorzio Forestale Menna Ortighera;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente le informazioni contenute nella presente scheda;
- di autorizzare il trattamento dati ai sensi del art. 7 Reg. UE 2016/679

ALLEGA: copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e di curriculum

Luogo, data

timbro e firma

Inviare la scheda all'indirizzo consorziomennaortighera@pec.it

ⁱ D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Art. 80 Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo

84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48bis, commi 1 e 2bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della *legge 19 marzo 1990, n. 55*. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della *legge 12 marzo 1999, n. 68*, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
 - l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del *decreto legge 13 maggio 1991, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 1991, n. 203*, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, *primo comma*, della *legge 24 novembre 1981, n. 689*. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12sexies del *decreto legge 8 giugno 1992, n. 306*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 1992, n. 356* o degli *articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

ii D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Art. 80 Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, dall'articolo 291quater del *decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43* e dall'articolo 260 del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del *decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109* e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il *decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24*;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli *articoli 88*, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*,

con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'*articolo 48bis*, commi 1 e 2bis del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'*articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'*articolo 105, comma 6, qualora*:
 - a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'*articolo 30, comma 3 del presente codice*;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 110*;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'*articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile*;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'*articolo 67* non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'*articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231* o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*;
 - g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'*articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55*. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'*articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68*, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
 - l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'*articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 1991, n. 203*, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'*articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689*. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'*articolo 2359 del codice civile* o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la

pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

11. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

12. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

13. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

14. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

15. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

16. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

17. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.